

Relazione illustrativa

**Ipotesi di contratto integrativo sui criteri di
utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno
2021 e dell'una-tantum art. 1, c. 870 della legge 30
dicembre 2020 n. 178.**

personale non dirigente Aran*

* Relazioni redatte ai sensi dell'art. 40, comma 3-sexies D. Lgs. n. 165/2001 e della circolare n.25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze

1. Premessa

In data 27 luglio 2021 sono state stipulate con le organizzazioni sindacali legittimate le Ipotesi di contratto collettivo integrativo del personale delle aree dell'ARAN sui criteri di utilizzazione delle risorse del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 e dell'una-tantum di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.

La presente relazione illustrativa viene redatta ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali integrate con quanto disposto dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Modulo 1 - Circolare n. 25 del 19 luglio 2012

Data di sottoscrizione	Ipotesi sottoscritta il 27 luglio 2021
Periodo temporale di vigenza	01/01/2021 - 31/12/2021
Composizione della delegazione trattante	<p>Parte Pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dr. Pierluigi Mastrogiuseppe – Presidente• Dr. Pietro De Falco – Componente• Dr. Vincenzo Emiliano Martire <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: CISL FP, FP CGIL, UIL/PA, FEDERAZIONE CONFSA UNSA, FEDERAZIONE NAZIONALE INTESA FP, FLP, USB PI Ha partecipato alla trattativa anche la RSU</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie: CISL FP, FP CGIL, UIL/PA, FEDERAZIONE CONFSA UNSA, FLP</p>
Soggetti destinatari	Personale delle aree con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato

<p>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</p>	<p>a) Campo di applicazione, efficacia e durata b) Criteri di utilizzo del fondo per i trattamenti accessori di ente nell'anno 2021</p>
--	---

<p>Rispetto dell'iter degli adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</p>	<p>Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa</p>	<p>È stata acquisita la certificazione dell'organo di controllo interno (verbale Collegio revisori conti del xx settembre 2021)</p>
	<p>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</p>	<p>Non sono stati effettuati rilievi da parte dell'Organo di controllo interno</p>
		<p>È stato adottato il Piano della performance 2021-2023 previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 (Delibera n. 1/2021)</p>
		<p>È stato adottato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 (Delibera n. 3/2021)</p>
		<p>Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione di cui ai al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33</p>
<p>La Relazione della Performance sull'attività svolta nel 2020 è stata approvata dal Collegio di Indirizzo e Controllo in data 25 giugno 2020 (Delibera n. 8/2021)</p>		
<p>Eventuali osservazioni:</p>		

Illustrazione degli articolati

Le ipotesi di contratto integrativo, oggetto di questa relazione, definisce i criteri di utilizzazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 e delle risorse un tantum di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.

Ipotesi criteri di utilizzazione del fondo per l'anno 2021

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione, la durata e l'oggetto del contratto integrativo dell'accordo.

Il *campo di applicazione* è individuato nel personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia.

La *durata* concerne il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'*oggetto* del presente accordo è la ripartizione, tra le diverse modalità di utilizzo, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa del fondo risorse decentrate.

L'articolo 2 definisce i criteri di riparto del Fondo risorse decentrate delle aree.

Recependo la quantificazione del Fondo operata dall'Agenzia secondo le vigenti norme legali e le disposizioni contrattuali nazionali del CCNL Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, il comma 1 definisce l'entità complessiva delle risorse decentrate dell'anno 2021 in coerenza con le regole di livello nazionale.¹

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 è stata effettuata secondo le nuove regole dell'art. 76 del CCNL, partendo dall'importo

¹ In merito alla quantificazione del Fondo per i trattamenti accessori di ente, si rinvia alla relazione tecnico-finanziaria.

unico consolidato, comprendente tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità certificate per l'anno 2020 dal Collegio dei revisori dei conti (verbale n. del 28 luglio 2020) e tenendo conto degli eventi relativi a cessazioni e nuove acquisizioni di personale ad oggi conosciute o prevedibili, con la previsione di operare una verifica degli eventi effettivamente verificatasi a fine anno. Per il 2021 sono stati rilevati incrementi delle risorse stabili di Ria e indennità di ente (art. 76 c.3 lett. b-c CCNL) derivanti da tali ultimi eventi o non sono presenti disponibilità di risorse con natura variabile (art. 76, c.4 CCNL).

Al fine di giungere alla definizione dell'importo delle risorse rese disponibile alla contrattazione integrativa, il complesso delle risorse costituite secondo quanto enunciato al paragrafo precedente, sono state decurtate dell'importo delle risorse già destinate, nelle annualità precedenti, alle progressioni economiche e alle posizioni organizzative (art. 77, c.1 CCNL).

Il dettaglio delle voci di utilizzo per il predetto anno, con i relativi importi destinati, è fornito nella relazione tecnico-finanziaria.

Il comma 3 stabilisce, inoltre, che le somme che a consuntivo risultassero non utilizzate per le finalità di cui alle lettere a), c) e d), nonché quelle relative alle posizioni organizzative, siano portate ad incremento dei compensi per la performance individuale (lett. b).

La distribuzione delle risorse, in linea con le disposizioni del CCNL ed il contratto integrativo per il triennio 2019-2021 del 4 luglio 2019, segue una struttura consolidata negli anni regolata secondo i seguenti criteri e istituti:

- compensi per la *performance organizzativa* correlati ad alcuni obiettivi, rappresentativi della complessiva efficacia ed efficienza dei servizi erogati dell'Agenzia, individuati nel Piano degli indicatori e dei risultati attesi;
- compensi per la *performance individuale* correlati a determinati fattori quali la valutazione della prestazione individuale, l'area di appartenenza, l'assiduità e il contributo quantitativo al conseguimento degli obiettivi e la percentuale di part-time. In tale ambito, nel rispetto dei principi individuati

dal Sistema di misurazione e valutazione del personale approvato il 21 febbraio 2019, una parte limitata di risorse è destinata ad una maggiorazione annua correlata alla valutazione individuale per lo svolgimento di *specifici processi di lavoro*, nonché all'attribuzione della *differenziazione del premio di performance individuale*, introdotto dall'art. 78 del CCNL 2016-2018 del personale siglato il 12 febbraio 2018;

- indennità di responsabilità (punto istruttore piattaforma *Acquisti in rete* e maneggio valori) e dell'indennità di rischio (riproduzione copie);
- progressioni economiche all'interno delle aree (il comma 4 prevede n. 5 progressioni distribuite proporzionalmente nei diversi livelli economici dell'area B e C).

Ipotesi criteri di utilizzo delle risorse una-tantum di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione, la durata e l'oggetto del contratto integrativo dell'accordo.

Il *campo di applicazione* è individuato nel personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso l'Agenzia.

La *durata* concerne il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

L'*oggetto* del presente accordo è la definizione dei criteri di utilizzo delle risorse *una-tantum* di cui all'art. 1, c. 870 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178.

L'articolo 2 individua, quale criterio di utilizzo delle risorse *una-tantum*, l'istituto del compenso per la performance individuale previsto dall'art. 3, commi 1 e 2, del contratto integrativo personale delle aree dell'Aran, relativo al triennio 2019-2021 sottoscritto il 4 luglio 2019.